

Avv. Francesca Romana Veloccia
Pec: francescaromanaveloccia@ordineavvocatiroma.org

all'ENS
c.a. del Presidente e, per suo tramite,
c.a. del Collegio Centrale dei Sindaci
pec: presidenza@pec.ens.it

Oggetto: richiesta intervento da parte di associati ENS

Si fa riferimento alle numerosissime comunicazioni, tutte di identico contenuto, redatte su un modello prestampato e sottoscritte, a volte con il solo nome di battesimo, recanti in oggetto "Interpello ENS – Associazione di promozione sociale – fondato nel 1932 a Padova" pervenute negli scorsi giorni alla scrivente con richiesta di riscontro all'indirizzo pec dell'avv. Veloccia, in indirizzo.

In esse si lamentava quanto si cerca di riassumere tenendo conto della spesso non chiara formulazione utilizzata, che potrebbe dare luogo a interpretazioni non univoche:

- 1) L'effettuazione di modifiche statutarie finalizzate all'adeguamento al Codice del Terzo settore e quindi all'iscrizione nel RUNTS, approvate dall'Assemblea nazionale e non dal Congresso, in presunta violazione dello statuto sociale pro tempore;
- 2) Il completamento del mandato del Presidente e di sei componenti del consiglio direttivo avvenuto lo scorso giugno 2020, nonché le dimissioni presentate da 4 consiglieri direttivi su 6 in data 1° marzo 2021;
- 3) una situazione di circa il 90% dei consigli regionali e provinciali con mandato scaduto o in regime commissariale;
- 4) L'asserito perdurare di una situazione economico finanziaria definita "grave" segnalata dai consiglieri dimissionari in occasione dell'Assemblea nazionale nonché la fuoriuscita di numerosi soci ("migliaia") negli ultimi tempi;
- 5) Numerosi rinvii dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2020, entro i termini statutari del 30 aprile;
- 6) La convocazione del congresso per il rinnovo delle cariche sociali nonostante la scadenza dei mandati dei delegati, dei presidenti degli organi territoriali e dei componenti degli organi nazionali avvenuta a giugno 2020.

Sulla base di quanto sopra gli scriventi richiedono un intervento del Ministero volto a commissariare l'Ente individuando altresì "due persone sorde super partes" per ripristinare le funzioni dell'ente, verificare la situazione finanziaria dell'ente, ristabilire le comunicazioni e le informazioni verso gli associati e sospendere le iniziative adottate dagli organi decaduti. Richiamano in tal senso l'art. 7, comma 9 ter della l. 125/2013.

Preliminarmente si ritiene utile chiedere all'avv. Veloccia di portare a conoscenza dei propri

assistiti associati ad ENS alcuni significativi elementi normativi che hanno interessato l'intero Terzo settore e sono di rilievo con riferimento ad alcune delle questioni sollevate.

- 1) L'adeguamento dello statuto sociale al Codice del Terzo settore costituisce un onere cui sono tenuti tutti gli enti (tra cui ENS) iscritti ai registri della promozione sociale, del volontariato o all'anagrafe delle Onlus: lo stesso è previsto dall'articolo 101 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Detti registri, per effetto dei quali ENS oggi beneficia della qualifica di Associazione di promozione sociale e di Onlus e dei collegati vantaggi anche di natura fiscale, verranno meno con l'avvio del Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). All'avvio del RUNTS gli Uffici competenti verificheranno le posizioni degli enti e in caso di mancato adeguamento non procederanno all'iscrizione nel RUNTS; la mancata iscrizione nel RUNTS causerà per gli enti in possesso della qualifica di Onlus l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio. Per facilitare gli enti coinvolti negli adeguamenti statutari, il legislatore ha disposto che le modifiche statutarie riguardanti i cd. "adeguamenti inderogabili" potranno essere effettuate anche in deroga alle ordinarie disposizioni, ricorrendo alle cd. "modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria", ovvero con le modalità in cui viene annualmente approvato il bilancio d'esercizio. Questo ha consentito ad ENS di apportare le modifiche statutarie inderogabili con deliberazione dell'Assemblea nazionale e non con delibera congressuale. D'altra parte, l'adeguamento effettuato, a quanto risulta, è stato regolarmente approvato – con modifiche - dalla Prefettura di Roma (autorità governativa deputata) in data 4 febbraio 2020.
- 2) Il completamento del mandato degli organi sociali è avvenuto, da quanto si segnala, nel giugno 2020, nel momento più grave della pandemia: l'attività pregressuale, che sembrerebbe essere stata regolarmente avviata dall'autunno 2019, è proseguita all'inizio del 2020 con una programmazione di 16 assemblee tra regionali e interregionali. ENS ha comunicato all'Amministrazione (prot. 1705 del 16 aprile 2021 e 2453 del 21 maggio 2021) l'avvenuta sostituzione dei consiglieri dimissionari nel mese di marzo, sulla base delle disposizioni statutarie, che prevedono che i consiglieri dimissionari o comunque cessati siano sostituiti dai primi dei non eletti. D'altra parte, non è agevole stante l'impossibilità di convocazione del congresso ipotizzare altre soluzioni praticabili. Con nota del 7 aprile 2021 indirizzata alla scrivente e al collegio dei sindaci, l'ente ha poi rappresentato le difficoltà incontrate nell'organizzazione dei lavori congressuali e la previsione sulla base delle disposizioni di legge intercorse medio tempore di tenere comunque le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali con le modalità "a distanza". Questa amministrazione ha preso atto di quanto comunicato non ravvisando situazioni ostative. Attualmente, peraltro, risulta che il Congresso è previsto per i giorni 30 e 31 luglio 2021 come da notizia pubblicata sul sito dell'ente (<https://www.ens.it/slittamento-delle-date-del-xxvi-congresso-nazionale-ens-roma-30-31-luglio-2021>)
- 3) Con riferimento alle situazioni di commissariamento delle sezioni territoriali, la scrivente ha richiesto all'ente informazioni puntuali in data 1° giugno 2021 (rif. ns. prot. n. 7310 01/06/2021) per le quali è in attesa di riscontro;
- 4) Con riferimento alla situazione economico finanziaria dell'Ente, quest'ultimo dispone di un organo di controllo, di cui fa parte un componente designato da questo Ministero, trasmette periodicamente i bilanci alla scrivente e al Ministero dell'economia e delle finanze, è assoggettato per legge al controllo successivo della Corte dei conti. La relazione al bilancio

2019 dell'organo di controllo non evidenzia situazioni particolari da attenzionare; i risultati di bilancio dell'annualità 2019 pari ad un utile di € 347.004,00 rispetto ad un risultato 2018 di € 56.286,00 non consentono di rilevare elementi della gravità lamentata. Quanto alle variazioni intercorse nel numero degli iscritti, ferma restando la possibilità di richiedere ulteriori elementi informativi all'associazione, si rappresenta che l'adesione ad un'associazione o la fuoriuscita da esso sono legittime scelte individuali su cui la scrivente non ha competenze.

- 5) Con riferimento allo slittamento dell'approvazione del bilancio 2020 rispetto alla data statutariamente prevista per il 30 aprile, si rappresenta che tale slittamento è stato autorizzato per tutti gli enti in forma societaria nonché per gli enti di cui al libro I del codice civile (associazioni e fondazioni), con riguardo al perdurare della situazione pandemica; le disposizioni consentono la convocazione delle assemblee entro 180 giorni dalla conclusione dell'esercizio sociale, purché le assemblee di approvazione si tengano entro il 31 luglio 2021. Entro la medesima data è possibile tenere le assemblee a distanza con le modalità previste dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti).

Infine, si rappresenta che il Codice del Terzo settore ha individuato con chiarezza tra le caratteristiche degli enti del Terzo settore la piena autonomia sia dalle pubbliche amministrazioni che da entità di natura politica o sindacale. La vigilanza ministeriale si articola nella necessaria presenza di un rappresentante nell'organo di controllo, nella possibilità di richiedere dati e informazioni, nella verifica delle modalità di impiego delle risorse finanziarie attribuite, con la possibilità di richiedere una verifica amministrativo contabile puntuale "in loco", ma non si ritiene possa configurarsi in capo al Ministero vigilante uno specifico potere di commissariamento che non appare compatibile con le cennate caratteristiche degli enti del Terzo settore.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".